

COMUNE DI ZEME
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali, disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, della L.R. 18/11/2003, n.22.
2. Per salma si intende il corpo umano, rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.
3. Per cadavere si intende il corpo umano, privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte.
4. Si richiamano integralmente le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 2
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di governo.
2. Il comune può affidare a terzi la gestione e la manutenzione del cimitero, secondo quanto previsto dall'art.9, comma 3 della L.R. e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per soggetto gestore si intende il comune che cura la gestione e la manutenzione in economia diretta, ovvero l'affidatario terzo di cui al comma 2.
4. L'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri spettano al comune, che si avvale dell'ASL competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari e della Polizia Locale per quelli legati alla sicurezza degli utenti.

Art. 3
Organizzazione del servizio cimiteriale

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
 - a) l'Ufficio Stato Civile (competenze amministrative);
 - b) l'Ufficio Economato (concessioni e contratti);
 - c) l'Ufficio Lavori Pubblici - Servizi Cimiteriali (costruzione e manutenzione manufatti cimiteriali, autorizzazione costruzione manufatti cimiteriali privati, gestione dei Servizi interni al Cimitero)

Art. 4
Responsabilità

1. Il gestore cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.

Art. 5
Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione dei cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge vigente.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dagli organi competenti.

Art. 6
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro cronologico delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e presso ciascun cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali la cui concessione è in scadenza nell'anno;
 - e) avviso dei provvedimenti con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 - g) il registro dei reclami e delle osservazioni.

Art.7
Depositi di osservazione

1. I cadaveri non possono essere seppelliti, né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione o tanatoprassi, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione, ovvero nei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografia della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Il deposito di osservazione si effettua in locali idonei nell'ambito del cimitero, oppure presso ospedali, oppure presso altri istituti sanitari, oppure in un particolare edificio, rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal sindaco, ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.
4. A richiesta dei familiari ed a loro carico, la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato di cui all'art.42 del R.R. 6/2004;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
 - d) alla abitazione propria o dei familiari.
5. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art. 8
Denuncia della causa di morte e accertamento di morte

1. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.
2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e, in caso di sua assenza, da colui che ne assume le funzioni.
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta Regionale.
4. L'accertamento di morte è effettuato:
 - a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;

- c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in luogo diverso da quelli indicati ai punti a) e b).
5. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso: se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8:00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

Art. 9 **Referto all'autorità giudiziaria**

1. Il sanitario che, nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 10 **Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco tramite la direzione dei servizi cimiteriali che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL. Inoltre l'ASL deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 11 **Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento**

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 10, la chiusura del feretro ed il seppellimento dal cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte la norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Unità sanitaria locale con le modalità indicate nel precitato articolo.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 12 **Feretri**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al vigente R.R., fatto salvo il disposto di cui all'art.18 c.4 del R.R. stesso; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art.30 del D.P.R. 285/1990.

4. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati, sono utilizzate soltanto casse di legno. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Art. 13

Fornitura di feretri - Feretri gratuiti

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai competenti uffici comunali.

Art. 14

Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto adempie alle prescrizioni di cui all'art.36 del vigente Regolamento Regionale.
2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
3. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art.15

Attività funebre

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo di pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto del cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti fissati dalla normativa regionale vigente in materia.
3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre, di competenza del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

Art. 16

Gestione del servizio di trasporto

1. Il servizio di trasporto può essere svolto nel comune da ciascun soggetto, congiuntamente titolare dei titoli autorizzativi per la vendita di articoli funerari e per l'esercizio delle attività di cui all'art.115 del T.U.L.P.S., in possesso dei requisiti di cui all'art.32 del Regolamento Regionale.
2. Le imprese esercenti il servizio di trasporto salme devono:
 - a) essere in possesso della comunicazione dell'esercizio di attività di vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'art.115 del T.U.L.P.S.;
 - b) assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti da detto servizio;
 - c) garantire la continuità di tale servizio pubblico anche in caso di epidemia o mortalità eccezionale;
 - d) segnalare al comune il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio;
 - e) esporre il listino dei prezzi di tutte le prestazioni funebri offerte e del costo del trasporto delle salme, in modo ampiamente visibile all'utenza, in analogia con quanto previsto dall'art.120 del T.U.L.P.S. e fornire una copia al comune;
 - f) adibire al servizio personale dipendente dell'impresa esercente il Servizio di Trasporto Onoranze Funebri in numero non inferiore a quattro;

- g) fornire informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, illustrare al committente le eventuali tipologie a disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte;
 - h) informare dettagliatamente l'utenza, circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso;
 - i) effettuare una pubblicità chiara e semplice;
 - j) trattare con gli interessati al funerale, per presentare i propri servizi, solo a mezzo dei responsabili, loro rappresentanti e/o personale dipendente qualificato;
 - k) non utilizzare personale estraneo all'impresa e non corrispondere mance o compensi a terzi al fine di acquisire funerali;
 - l) negoziare gli affari esclusivamente nella sede dell'impresa, salvo diversa ed esplicita richiesta del committente.
3. Ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 285/1990, le ditte che svolgono il trasporto sono tenute al pagamento di un diritto fisso, nella misura stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
 4. Il comune può richiedere agli esercenti l'attività funebre, dallo stesso autorizzati, di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
 5. Le sedi commerciali per l'attività funebre devono uniformarsi agli orari di apertura delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa stabiliti dal d.lgs.114/98.

Art. 17 **Trasporti funebri**

1. I funerali sono di classe unica.
2. L'Ufficio Stato Civile fissa l'orario dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporti, tenendo conto, nel caso di pluralità di richieste, dell'ora del decesso. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto. Non si effettuano funerali nei giorni di domenica e festivi, salvo casi del tutto eccezionali, da autorizzarsi per iscritto dal sindaco. I funerali si effettueranno, comunque il 26 dicembre ed il lunedì successivo a Pasqua.
3. Per i trasporti di salma, il medico curante, o comunque appartenente al S.S.N., compila apposita attestazione.
4. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto funebre coi requisiti di cui all'art.37 del vigente Regolamento Regionale, cui si rinvia altresì per i requisiti delle relative rimesse.
5. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 3:
 - a) all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;
 - b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;
 - c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
3. Per ogni trasporto funebre proveniente da altro comune, da altro Stato o diretto ad altro comune o altro Stato, eseguito per mezzo di terzi autorizzati, è dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art.19 comma 3 del DPR 285/90, nella misura stabilita dal comune. Detto diritto non è dovuto per i trasporti eseguiti da terzi di ceneri o resti mortali. E' dovuto in ogni altro caso, comprese le salme dirette ai forni crematori, indipendentemente dalla successiva destinazione delle ceneri.
4. Ai fini dell'applicazione del diritto fisso ex art.19 c.3 del DPR 285/90, vale il criterio che il trasporto funebre, dalla partenza da altro comune all'arrivo o viceversa, si esegue col medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili. In tali casi la ditta che esegue il trasporto, sia in entrata che in uscita dal comune, ne deve dare comunicazione entro 48 ore all'Ufficio comunale incaricato.
5. La collocazione del feretro nel colombaro, nella tomba o nel campo comune, deve avvenire sotto la sorveglianza di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.
6. Le operazioni di collocazione del feretro nel loculo e l'inumazione in campo comune sono espletati dal personale di cui all'art.28 del presente regolamento.
7. L'apertura delle tombe deve sempre essere autorizzata dall'Ufficio competente.

Art. 18
Svolgimento del funerale

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco, nel rispetto e compatibilmente con l'organizzazione dei servizi comunali. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
2. Il trasporto sarà fatto, dal luogo in cui è posto il feretro a quello stabilito per le esequie ed altre onoranze funebri, in forma veloce, seguendo sempre il percorso più breve od altro autorizzato dal Sindaco. terminate le esequie o altre onoranze, il trasporto funebre si dirige, sempre in forma veloce, al Cimitero per il percorso più breve
3. Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso, salvo casi di forza maggiore. In caso di cerimonia di particolare onoranza, la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

Art. 19
Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da comune a comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché delle convenzioni internazionali vigenti in materia.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria interessato.

Art. 20
Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
2. Il feretro può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 21
Appartenenti a culti acattolici

1. Il trasporto di salme di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale.

Art. 22
Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale il feretro viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
5. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 23

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme per la sepoltura nell'ambito del comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal sindaco a seguito di domanda degli interessati.

Art. 24

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal sindaco su domanda degli interessati.
2. Se il trasporto è da o per stato estero, al sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del d.p.r. 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art. 25

Cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - a) cimitero urbano;
 - b) cimitero frazione Casoni Sant'Albino.

Art.26

Strutture cimiteriali

1. Nel cimitero urbano è previsto un locale per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
2. L'uso del locale di cui al comma 1. è a titolo oneroso.
3. Nei cimiteri comunali è presente un ossario; nel cimitero urbano sono previsti un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, nonché un giardino delle rimembranze.

Art. 27

Disposizioni generali - vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le disposizioni di cui al capo VII del vigente regolamento regionale.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco. L'Ufficio Servizi Cimiteriali, in collaborazione con il custode del cimitero, controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi rilasciati e le prescrizioni regolamentari; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni, che, all'occorrenza, potranno essere

- oggetto di provvedimenti sanzionatori o finalizzati alla rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento o delle autorizzazioni o permessi concessi.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
 4. Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
 5. Il competente servizio di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.28 Compiti del custode

1. Il custode del cimitero riceve:
 - a) i cadaveri dei residenti in vita nel comune e delle persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune;
 - c) i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - d) alle parti anatomiche, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé il permesso di seppellimento; iscrive, inoltre, giornalmente, su apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:
 - a) le inumazioni eseguite, precisando, nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo le risultanze del permesso di seppellimento, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito ove sono stati deposti;
 - c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito, per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri, ecc...

Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene su un registro tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.

I registri devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, a fine anno, all'archivio comunale.
3. Il custode del cimitero deve altresì:
 - a) curare l'apertura e la chiusura dei cancelli d'ingresso, secondo l'orario stabilito;
 - b) esercitare, durante l'orario di apertura al pubblico, un'assidua vigilanza, affinché, sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
 - c) impedire l'esecuzione di lavori non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
 - e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
 - f) curare la pulizia dei viali e degli spazi fra le tombe;
 - g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, delle lapidi, ecc...;
 - h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
 - i) ricevere ed accompagnare i feretri sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - j) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc...), dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie;
 - k) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;
 - l) consegnare al comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.
4. Il custode svolge anche le funzioni di seppellitore, provvedendo alle:
 - a) inumazioni;

- b) tumulazioni;
- c) esumazioni;
- d) estumulazioni;
- e) deposito di ossa e ceneri nell'ossario e nel cinerario.

Art. 29 **Piano Cimiteriale**

1. Il Comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, da redigere in conformità alla legge e al regolamento regionali.

Art. 30 **Identificazione delle sepolture**

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà del defunto, nonché un identificativo alfanumerico, fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

Art. 31 **Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture in concessione. Le aree e le fosse per inumazione devono avere le caratteristiche di cui all'art.15 del vigente Regolamento Regionale.
2. Nei campi comuni devono essere inumate le salme che, secondo le norme di legge vigenti, devono essere ricevute nei cimiteri cittadini e per le quali non venga richiesta altra destinazione o non esista diritto alla tumulazione in sepolture private a pagamento.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione sarà contraddistinta da una lapide di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e recante un numero progressivo posta a cura del comune. Dopo la copertura della fossa con terra, verrà posta una lapide in marmo, delle dimensioni di cm. 40 x 25, riportante l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
4. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente indicate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri. L'utilizzo delle fosse deve avvenire da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. I campi destinati alla sepoltura per inumazione sono segnalati con targhe di marmo, indicanti il numero progressivo delle fosse.
5. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL.
6. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
7. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.
8. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in pietra, granito o marmo. Tali manufatti non potranno coprire la fossa per oltre due terzi della stessa, la zoccolatura di contorno dovrà avere altezza non superiore a cm. 20, con stele, lapide o monumento, avente altezza non superiore a cm. 130. La costruzione del manufatto è soggetta a concessione, previa presentazione di progetto al Servizio Cimiteriale.
9. Gli obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile dovranno mantenere in solido e decoroso stato i manufatti di cui al precedente comma ed in difetto di tale dovere, il comune, previa diffida, può disporre la revoca della concessione e la rimozione delle opere.

Nel caso di manufatti abbandonati per incuria, il Comune può provvedere alla loro rimozione, previa diffida ai componenti della famiglia del defunto ivi posto, da farsi, ove impossibilitati ad individuare tali componenti, anche a mezzo di pubbliche affissioni all'Albo Pretorio Comunale ed all'ingresso principale del Cimitero.

10. Sulle sepolture private a inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché non si invadano le sepolture vicine con radici e rami. Sono ammessi arbusti con altezza pari a quella della lapide, stele o monumento. Nel caso superassero tale altezza, dovranno essere ridotti, su semplice segnalazione del Comune, all'altezza prescritta; in caso di inadempienza verrà disposto d'autorità il taglio o lo sradicamento. E' consentita la posa di cordoni a delimitazione del posto, la cui altezza non potrà superare i cm. 20.
11. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà al comune. E' facoltà dell'amministrazione comunale, su istanza degli interessati, presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra, da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro rilevanza artistica. Tutto ciò che passerà in proprietà al comune sarà, a cura dello stesso, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni nel cimitero.
12. I congiunti che, alla scadenza della concessione, vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette-ossario, dovranno presentare apposita istanza al competente ufficio comunale, prima della scadenza della concessione stessa.
13. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 32 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruiti dal comune o dal concessionario di aree. Le caratteristiche dei loculi, ipogei od epigei, e la tumulazione in loculo sono disciplinati dall'art.16 del vigente Regolamento Regionale.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono solo private e, quindi, sono oggetto di concessione.
3. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.
4. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Art. 33 Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il comune può autorizzare la tumulazione provvisoria dei feretri, cassette ossario e cinerarie, in appositi loculi, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
2. La concessione provvisoria è ammessa, limitatamente ai residenti, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private, costruite dal comune, che non siano ancora disponibili;
 - b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.
4. Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.
5. Qualora, alla scadenza del periodo di cui al comma 3 non si sia provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il comune provvederà, previa diffida agli interessati e con ordinanza sindacale all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione, ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione e l'inumazione, per eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

Art.34
Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite dal custode del cimitero.
2. La presenza di persona le dell'ASL può essere richiesta dal Comune, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali, di natura igienico-sanitaria.
3. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione e di estumulazione.
5. Delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità, con pubbliche affissioni all'Albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con le stesse modalità, viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni, nonché il trattamento dei resti mortali risultanti. Su richiesta dei familiari, detti resti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di tali resti, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.
6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria, prima della scadenza stabilita dalla normativa vigente per:
 - a) ordine dell'Autorità giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione.
7. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
8. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha disposte o richieste. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono soggette ad apposita tariffa, quando richieste da familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
9. Qualora, nel corso di esumazioni ed estumulazioni, si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedente e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro consegnato agli atti del comune. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali devono essere consegnati al Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per il periodo di un anno. Nel caso in cui non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi migliorativi degli impianti cimiteriali.

Art. 35
Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri; in tal caso sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione dia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre.
3. E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale, previa acquisizione dell'assenso del coniuge, o in difetto, del parente più

prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.

Art. 36 **Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate non possono essere eseguite prima della ordinaria scadenza di 10 anni. Ciò in considerazione della consistenza del terreno e per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni relative.
2. Si effettuano a richiesta del coniuge o in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. E' vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi per dovere d'ufficio, salvo diverse disposizioni che l'Autorità giudiziaria ritenga di impartire.
4. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria.
5. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi del cadavere di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che l'ASL dichiari che essa può eseguirsi, senza pregiudizio alcuno per la salute pubblica.

Art. 37 **Estumulazioni ordinarie**

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni. Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagno e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo corrente.
2. I feretri sono estumulati secondo la programmazione cimiteriale.

Art. 38 **Estumulazioni straordinarie**

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:
 - a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione;
 - b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie si effettuano a richiesta del coniuge o in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.

Art. 39 **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente.
2. Per le esumazioni ed estumulazioni ordinate dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
3. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

Art. 40
Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'rt. 3, comma 1, lett.b), della legge 30 marzo 2001, n.130, previo accertamento della morte, effettuata dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria
3. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b, di voler far cremare il cadavere.

Art. 41
Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente, in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recanti all'esterno in nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto cadaveri.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune. In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna è temporaneamente tumulata nel cimitero. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
6. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 42
Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto. Alla richiesta di autorizzazione è allegato il documento di cui all'art.7, comma 5 della L.R., in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art.7, comma 2 della L.R.
2. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
3. Ove il defunto abbia in vita espresso la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

Art. 43

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco. L'Ufficio Servizi Cimiteriali dà avviso sulla stampa locale di ogni variazione stagionale dell'orario. Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il suono della campana o ad altro segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
3. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso *dell'Ufficio Servizi Cimiteriali*, da rilasciarsi per comprovati motivi. La visita fuori orario ai loculi nei sotterranei è subordinata, oltre che al permesso predetto, all'accompagnamento da parte del personale addetto al cimitero.
4. Nelle giornate di intenso vento, nebbia o pioggia, il custode può disporre la chiusura anticipata per il pubblico.

Art. 44

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua e richiesta di beneficenza o contributi ad associazioni;
 - c) alle persone in stato di ebbrezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni in contrasto col carattere di sacralità del luogo;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità di divieto;
 - e) ai bambini di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Sindaco può rilasciare autorizzazione a visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
4. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone previa autorizzazione verbale del Custode del Cimitero.

Art. 45

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) introdurre biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - c) occupare spazi comuni con vasi, ceri, omaggi, ecc.;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- i) svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - l) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - m) fotografare cortei, tombe, operazioni funebri, opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - n) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
 - o) porre a dimora e coltivare fiori o piante ornamentali su suolo adibito ad uso pubblico.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
 3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, le tombe, i loculi e gli ossari, il personale comunale li farà togliere o sradicare, provvedendo per la loro distruzione.
 4. È vietata qualsiasi pubblicità espressa con manifesti, cartelloni, automezzi pubblicitari, ecc.. anche nell'area di rispetto Cimiteriale (parcheggi, aree di sosta, strade, ecc.), compresa entro una distanza di mt. 200 dal perimetro del Cimitero medesimo.

Art. 46 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 47 **Tipi di illuminazione**

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.
2. Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art. 48 **Servizio di illuminazione elettrica**

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta ad autorizzazione.
2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita con diritto di esclusività in una delle forme indicate dall'articolo 2, comma 2.

Art. 49 **Tipi e durata delle concessioni**

1. Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e le tariffe previste dalla vigente disciplina comunale.
2. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
 - a) posti in terra per tombe individuali in muratura; la durata della concessione è fissata in anni 40 salvo rinnovi;
 - b) colombari o loculi individuali; la durata della concessione è fissata in anni 40 salvo rinnovi;
 - c) nicchie ossario individuali e cellette cinerarie per la raccolta dei resti mortali; la durata della concessione è fissata in anni 40 salvo rinnovi;
 - d) tombe individuali o a due posti in muratura; la durata della concessione è fissata in 40 anni salvo rinnovi;
 - e) tombe a tre o più posti in muratura; la durata della concessione è fissata in 99 anni salvo rinnovi;
 - f) cappelle di famiglia; la durata della concessione è fissata in 99 anni salvo rinnovi.
3. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il cimitero ed il tipo di concessione richiesta.

4. Prima della stipula dell'atto il concessionario dovrà versare l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente e con le modalità dettate dagli Uffici.
5. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe in materia di polizia mortuaria, nonché alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti richiesti.
6. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia, ossari ecc..., sono a carico dei concessionari.

Art. 50 Cappelle

1. I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal comune. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Art. 51 Tombe individuali

1. La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di concessione da parte del comune.
2. Le tombe private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa e non devono comunque superare cm. 180 di lunghezza, cm. 100 di larghezza, con altezza massima fuori terra di cm. 20.
3. Le tombe individuali possono essere abbinare nel numero massimo di due, per avvicinare parenti stretti, occupando lo stradino intermedio, previsto fra le due singole fosse ai soli fini della sistemazione esterna previo ottenimento della prevista autorizzazione che potrà essere rilasciata dal Servizio Cimiteriale del Comune.
4. La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione del feretro.
5. I concessionari di spazi per tombe individuali od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro alla tomba individuale realizzata. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione. Nel caso di tomba individuale abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove impossibilitati ad individuare tali componenti, anche a mezzo di pubbliche affissioni all'Albo Pretorio Comunale ed all'ingresso principale del Cimitero.
6. Le prescrizioni di cui al comma 5. sono applicate anche alle tombe individuali accorpate.

Art. 52 Colombari

1. La concessione di colombari è regolata dalle norme indicate all'art.49.
2. E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione stessa.
3. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.
4. Il diritto di sepoltura è riservato alla persona per il quale venne stipulata la concessione e a parenti o affini fino al 1° grado di parentela. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.
5. Alla scadenza della concessione il loculo rientrerà in possesso del comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.
6. E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Art. 53
Ossari e cinerari

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Le ossa rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione saranno raccolte in appositi sacchetti di plastica con soprastante targhetta cartacea indicante il nominativo del defunto, e depositate nell'ossario comune, ad eccezione di quelle per le quali i famigliari o gli aventi diritto abbiano presentato preventiva domanda per la loro raccolta e deposito in cassetta da deporre in cellette-ossario a pagamento.
3. Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura e le urne delle ceneri presenti dalla cremazione delle salme. Ogni cassetta e ogni urna cineraria devono contenere i resti mortali di una sola persona. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

Art. 54
Lapidi ed Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi con epigrafi indicanti le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili.
2. Sulle lapidi di chiusura dei loculi e delle cellette ossari, devono essere indicati solamente il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
4. I caratteri delle epigrafi dovranno essere di misura leggibile, anche per quelli posti nelle ultime file superiori dei colombari e degli ossari.
5. Le lapidi di chiusura dei loculi e delle cellette ossari devono essere quelle predisposte dalla direzione del cimitero al momento dell'assegnazione del loculo ed ossario, pertanto la loro sostituzione non è ammessa per qualunque motivo. In via *straordinaria, ove ammesso e comunque* previa specifica autorizzazione comunale, è concessa la sostituzione della lapide singola con altra avente lunghezza doppia, predisposta per la chiusura integrale di numero due loculi adiacenti posti orizzontalmente; ai fini dell'autorizzazione deve essere presentata domanda alla direzione del cimitero, indicando gli estremi dei concessionari ed i numeri progressivi dei loculi interessati; ogni spesa inerente e conseguente sarà a carico dei concessionari. Per l'illuminazione votiva valgono le disposizioni già previste in altri regolamenti comunali.
6. Sulle lapidi di colombari ed ossari, nonché delle inumazioni, sono autorizzati la collocazione di fotografie, purché eseguita a smalto, il collocamento di portalampade votive e portafiori, purché di forma decorosa e in materiale inalterabile, che non abbiano a superare l'ingombro della lapide.

Art. 55
Diritto alla sepoltura

1. Il diritto d'uso delle sepolture nelle tombe e nelle cappelle di famiglia concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, dei familiari, dei loro conviventi more uxorio. Su motivata istanza ed in casi del tutto eccezionali, il Sindaco può concedere autorizzazione in deroga a quanto sopra disposto. Nelle cappelle di famiglia sono ammessi i feretri o i resti mortali delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto.

2. Per familiari del concessionario si intendono le persone indicate all'art.433 del Codice Civile.
3. Il diritto di uso delle sepolture concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
4. In ogni caso, il diritto d'uso si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
5. Nessun atto inerente il seppellimento, esumazione od estumulazione è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure qualora sia fatta opposizione scritta dagli aventi diritto. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione o rimuovere l'opposizione in atto.
6. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad anche agire in nome e per conto degli altri.
7. Le eventuali controversie fra più aventi diritto vanno risolte direttamente dagli stessi davanti all'Autorità giudiziaria, restando il comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti fra gli stessi.

Art. 56 **Non commerciabilità**

1. E' fatto espresso divieto ai concessionari di cedere o trasmettere il loro diritto di uso, sia totalmente che parzialmente, tanto per atto fra vivi, quanto per atto di ultima volontà.

Art. 57 **Estinzione delle concessioni cimiteriali**

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero;
 - c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) per revoca.

Art. 58 **Decadenza della concessione e revoca**

1. La decadenza dalle concessioni per sepolture private può essere dichiarata, senza rimborso del corrispettivo versato, previa diffida, per i seguenti motivi:
 - a) quando per morte dei concessionari o per mancanza di discendenti o per altre cause, le sepolture non sono tenute in buone condizioni di manutenzione e le costruzioni sovrastanti costituiscono un pericolo per le persone;
 - b) per mancata costruzione della tomba entro il periodo previsto;
 - c) per inadempienze di ogni altro obbligo previsto nella concessione;
 - d) qualora nei corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto ed il concessionario, benché diffidato, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.La decadenza viene pronunciata con determinazione del responsabile del servizio, in cui si disporrà anche per la sistemazione delle salme o dei resti esistenti nella sepoltura.
2. Le concessioni cimiteriali possono essere altresì revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico-artistico, nonché per esigenze generali dei cimiteri.

Art. 59 **Registri delle concessioni cimiteriali**

1. Presso l'ufficio economato per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto, sotto la vigilanza del responsabile dell'ufficio, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 60
Annotazioni sul registro delle concessioni

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) il canone di concessione versato, la data di pagamento;
 - e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 61
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Presso gli uffici amministrativi del cimitero è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza del direttore del cimitero, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

Art. 62
Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.

Art. 63
Sanzioni

1. Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 106 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e dall'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Resta salva in ogni caso la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dal T.U. sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 64
Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei cimiteri del comune devono essere iscritti in apposito registro delle ditte autorizzate, conservato presso l'Ufficio del Servizio Cimiteriale e, in copia, presso il custode del Cimitero.
2. Per l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate all'esecuzione dei lavori nei cimiteri del comune, gli interessati devono presentare istanza al Sindaco, corredata dalla certificazione o autocertificazione di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio al fine di ottenere il rilascio di apposita autorizzazione annuale del Comune.
Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere autorizzazione verbale del Custode del Cimitero.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi alle ditte interessate ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Le ditte sono tenute al versamento di un deposito cauzionale, nonché di una quota fissa, a titolo di contributo spese, in cui importi sono stabiliti dal Comune.

Le ditte autorizzate sono tenute al rispetto del presente regolamento.

4. E' vietato alle ditte svolgere nei cimiteri azione di accaparramento dei lavori, pubblicità e attività comunque censurabili.
5. Le ditte incaricate di eseguire lavori all'interno dei cimiteri comunali per conto dei concessionari di sepolture sono tenute a comunicare preventivamente al Servizio Cimiteriale del Comune i nominativi delle persone addette ai lavori e a trasmettere il relativo piano di sicurezza. Le ditte rispondono per quanto compiuto dai loro incaricati.
6. Non può essere eseguita alcuna opera privata, nuova, restauro, senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso, in cui sono indicati: l'iscrizione del richiedente nel registro, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e l'orario in cui dovranno avvenire i lavori.
7. E' vietato lavorare nei giorni festivi e nel periodo compreso tra due giorni prima e due giorni la ricorrenza di Ognissanti, le imprese devono sospendere tutte le attività non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, fatta salva diversa autorizzazione rilasciata dal Servizio cimiteriale per particolari esigenze tecniche riconosciute.

Art. 65

Introduzione e deposito di materiale

1. Nella costruzione delle tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione del Sindaco.
2. I materiali di scavo e i rifiuti dovranno essere di volta in volta trasportati alle discariche pubbliche a cura degli esecutori dei lavori, evitando di spargere materiali, di imbrattare o danneggiare opere. L'impresa dovrà pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
3. I materiali occorrenti all'esecuzione dei lavori devono essere introdotti già lavorati e depositati nell'area di cui al comma 1. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio, il Sindaco può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di qualsiasi materiale.

Art. 66

Opere non regolari

1. Qualsiasi opera eseguita in difformità delle prescrizioni legislative e regolamentari, nonché dei provvedimenti di approvazione, deve essere riportata a conformità con responsabilità solidale del concessionario o della ditta assuntrice dei lavori.
2. In caso di inottemperanza, i lavori saranno eseguiti dal gestore del cimitero, a spese degli inadempienti.

Art. 67

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del precedente regolamento può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenere formale riconoscimento.
2. Il provvedimento di riconoscimento di diritti pregressi, sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si richiama la disciplina statale e regionale vigente in materia.

